



DETERMINAZIONE N. 116/2017

Oggetto

Estensione modalità di identificazione da remoto presentata dalla società Infocert S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA l'istanza di autorizzazione all' *Estensione modalità di identificazione da remoto* presentata in data 13 febbraio 2017, acquisita agli atti con protocollo n. 3744/2017, con cui si richiede di autorizzare l'utilizzo di una sessione audio/video senza presenza contestuale di un operatore per espletare la verifica dell'identità del richiedente lo SPID;

CONSIDERATO che l'aggiornamento al "*Special Publication 800-63A - Digital Identity Guidelines Enrolment and Identity Proofing Requirements*" del certamente autorevole National Institute of Standards and Technology, pur introducendo l'utilizzo del "Virtual in-person identity proofing", prescrive che "*The CSP SHALL have a live operator participate remotely with the applicant for the entirety of the*



enrolment and identity proofing session”;

PRESO ATTO che, in base all'istruttoria condotta dal “Servizio Accendamento”, le attuali verifiche in back-office non consentono di rafforzare ulteriormente il processo;

CONSIDERATO inoltre che, anche nell'ottica della notifica di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2014/910, non è possibile distinguere nel corso dell'utilizzo le identità rilasciate con una specifica modalità di verifica dell'identità;

APPURATO che la normativa vigente in materia prevede un unico livello di verifica dell'identità dei richiedenti lo SPID;

RITENUTO pertanto che non sussistano attualmente le condizioni per l'accoglimento dell'istanza;

DETERMINA

- di respingere l'istanza di autorizzazione all'uso del sistema denominato SelfID presentata dalla società Infocert S.p.A. e acquisita agli atti con protocollo n. 3744/2017;
- di incaricare il “Servizio Accreditamento” di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Roma, 21 aprile 2017

Antonio Samaritani